

ATTO FORMALE DI OPPOSIZIONE E DIFFIDA

Alla riforma della Legge 11 febbraio 1992, n. 157

(Patrimonio indisponibile dello Stato – Tutela della fauna selvatica omeoterma e disciplina della caccia)

Mittente:

Indirizzo per le comunicazioni

PEC / Raccomandata A/R

Destinatario:

Oggetto: Opposizione formale e diffida preventiva a ogni modifica peggiorativa della L. 157/1992 in violazione della normativa nazionale, unionale e internazionale sulla tutela della biodiversità, del benessere animale e dei diritti dei popoli indigeni.

PREMESSO CHE

1. Normativa nazionale

- L'art. 9, commi 2 e 3 della **Costituzione italiana** tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.
- L'art. 32 Cost. sancisce il diritto alla salute, comprendente la salubrità ambientale e la tutela degli ecosistemi.
- La **Legge 11 febbraio 1992, n. 157** riconosce la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato, da proteggere nell'interesse della collettività.

2. Normativa dell'Unione Europea

- La **Direttiva 2009/147/CE** (Uccelli) e la **Direttiva 92/43/CEE** (Habitat) vincolano gli Stati membri a mantenere o ripristinare uno stato di conservazione favorevole delle specie selvatiche e dei loro habitat.
- L'art. 13 del **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea** (TFUE) impone di tenere pienamente conto delle esigenze di benessere degli animali in quanto esseri senzienti.

3. Normativa internazionale ambientale

- La **Convenzione di Berna** (1979) obbliga gli Stati a proteggere le specie selvatiche e i loro habitat.

- La **Convenzione sulla Diversità Biologica** (CBD, Rio 1992) impone la conservazione delle specie minacciate e la protezione dei loro ecosistemi (art. 8).
- La **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale** (UNESCO, 1978) riconosce il diritto alla vita e alla protezione degli animali.

4. Diritti dei popoli indigeni

- La **Convenzione ILO n. 169** (artt. 6, 7, 14, 15) riconosce ai popoli indigeni:
 - il diritto di essere **consultati preventivamente**, in buona fede e con procedure appropriate, su ogni misura legislativa o amministrativa che possa interessarli direttamente;
 - il diritto di **decidere le proprie priorità** di sviluppo economico, sociale e culturale e di partecipare attivamente alla definizione e attuazione di politiche che li riguardano;
 - il diritto di **mantenere, controllare e gestire** le proprie risorse naturali e di essere coinvolti nella loro protezione.
- La **Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni** (UNDRIP, artt. 18, 19, 29) stabilisce che:
 - i popoli indigeni hanno diritto a partecipare ai processi decisionali su questioni che li riguardano;
 - gli Stati devono ottenere il **consenso libero, previo e informato** prima di approvare progetti o normative che possano incidere sulle loro terre, risorse o condizioni di vita;
 - essi hanno diritto alla protezione dell'ambiente e alla conservazione della capacità produttiva delle loro risorse naturali.

5. Principi giuridici cogenti (ius cogens)

- Il **principio di non regressione ambientale** vieta di ridurre il livello di tutela ambientale già raggiunto (riconosciuto in giurisprudenza UE e nazionale).
- Il **principio di precauzione**, sancito dall'art. 191 TFUE e richiamato dalla giurisprudenza internazionale, impone misure preventive in caso di rischio di danno grave o irreversibile per la biodiversità.

CONSIDERATO CHE

- Ogni modifica della L. 157/1992 volta a ridurre le tutele della fauna selvatica o a consentire abbattimenti generalizzati/straordinari costituirebbe violazione:
- degli obblighi costituzionali italiani;
- delle direttive e regolamenti dell'Unione Europea;
- degli accordi e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia;
- dei diritti inderogabili dei popoli indigeni e comunità autoctone che traggono sussistenza, identità culturale e spirituale dalla fauna e dagli ecosistemi tutelati dalla legge.

TUTTO CIÒ PREMESSO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

FORMULA FORMALE OPPOSIZIONE

a qualsiasi iniziativa legislativa o amministrativa diretta a modificare la L. 157/1992 in senso peggiorativo per la fauna selvatica e gli ecosistemi, in quanto:

1. Violerebbe gli artt. 9 e 32 Cost. e la L. 157/1992.
2. Contrasterebbe con le Direttive europee 2009/147/CE e 92/43/CEE.

3. Sarebbe inadempiente rispetto alla Convenzione di Berna e alla CBD.
4. Violerebbe la Convenzione ILO n. 169 e l'UNDRIP per mancata consultazione e consenso delle comunità indigene interessate.
5. Disattenderebbe i principi internazionali di precauzione e non regressione ambientale.

DIFFIDA FORMALE

Si **diffidano** le Autorità competenti dall'adottare atti o provvedimenti contrari ai principi e norme sopra richiamati, riservandosi di:

- Adire la **Corte Costituzionale** per illegittimità costituzionale.
- Promuovere **ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea** per violazione degli obblighi comunitari.
- Presentare denuncia alla **Commissione Europea** e agli organismi ONU competenti in materia di diritti dei popoli indigeni e tutela ambientale.
- Richiedere attivazione di procedure internazionali di monitoraggio previste dalla Convenzione ILO n. 169.

CLAUSOLA DI ESECUTIVITÀ

Il presente atto produce effetti immediati dalla data di protocollazione e costituisce **atto giuridico opponibile** in tutte le sedi competenti, nazionali, europee e internazionali.

[Luogo], [Data]

[Firma autografa o firma digitale qualificata]

[Eventuale timbro o sigillo]